



Sent.52/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente
Marcello Iacubino	Consigliere, relatore
Luigia Iocca	I Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. **4064** del registro di segreteria, nei confronti di:

- **Emilio DI MELLA** (DMLMLE82P14B519J), nato a Campobasso il 14.9.1982, residente in Campochiaro (CB) alla via Carrera 13, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Costantino D'Angelo e Nicola D'Angelo ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Campobasso, Piazza V. Cuoco 12 (domicilio digitale eletto presso: avv.costantinodangelo@pec.giuffre.it e avv.nicoladangelo@sicurezzapostale.it).

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti di causa.

Uditi all'udienza del 18 settembre 2025, svoltasi con l'assistenza del Segretario dott.ssa Donatella Petrollino, il p.m. nella persona del sostituto procuratore generale dott.ssa Maria Stella Iacovelli, l'avv. Costantino D'Angelo e l'avv. Nicola D'Angelo per il convenuto.

Ritenuto e considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. – Premessa.

La Procura evidenzia di avere ricevuto apposita notizia di danno specifica e concreta costituita dalla nota della Guardia di Finanza – Gruppo di Campobasso prot. n. 66228/2021 del 7.10.2021, di trasmissione del processo verbale di contestazione e notificazione finalizzato all'applicazione delle sanzioni di cui alla legge n. 898/1986 nei confronti del convenuto per aver ottenuto, quale titolare della ditta individuale omonima esercente l'attività di allevamento bovini e produzione di latte, sovvenzioni per il periodo 2011-2017 a carico del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia – FEAGA – per € 80.877,31 e del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale – FEASR – per € 80.511,86 (dati dalla somma di € 52.940,60 + € 27.571,26)(cfr., sul punto, l'annotazione erariale n. 56397/2024 della Guardia di Finanza – Tenenza di Larino).

2. – L'istruttoria contabile e le irregolarità riscontrate e contestate.

La Tenenza di Larino della Guardia di Finanza, appositamente delegata dal PM contabile per riferire in merito *“all'acquisizione di ulteriori informazioni in merito allo stato del procedimento penale (ivi inclusa l'adozione di misure cautelari personali o patrimoniali) e del procedimento amministrativo per l'applicazione delle sanzioni di cui alla L. 898/1986, nonché alle eventuali azioni di recupero del credito risarcitorio da parte dell'Amministrazione danneggiata (in sede penale o civile)” e, in generale, “di ogni altra circostanza ritenuta rilevante ai fini dell'esercizio dell'azione*

risarcitoria erariale, anche a favore delle persone ritenute responsabili del danno alle finanze pubbliche", ha rimesso specifica relazione (all. 3 della produzione attorea).

Il PM contesta, pertanto, alla luce della iniziale comunicazione di danno erariale e dell'informativa di reato n. 7816/21 del 3.2.2021 - P.P. 1068/2021 (e del compendio probatorio ad essa allegato) al sig. Emilio Di Mella (richiamando anche giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'U.E. - sentenza del 24.6.2010, C-375/2008 - e delle Sezioni centrali d'appello della Corte dei conti: Sez. II app. sent. n. 412/2017; I app. sent. n. 281/2013; II app. sent. n. 154/2020; II App., sent. n. 358/2022), la mancanza di un titolo giuridico valido, necessario per poter accedere alle sovvenzioni in discorso, onde impedire che gli allevatori possano abusivamente sfruttare terreni altrui ed eludere la normativa unionale di settore ed ottenere detti contributi anche in presenza di situazioni contrarie al diritto, come ad es. in caso di terreni occupati abusivamente.

Più nel dettaglio, la pubblica accusa ritiene che le domande di agevolazioni ricomprese nel suddetto periodo siano state presentate mercé una falsa rappresentazione degli elementi di fatto di cui ai due contratti di affitto quindicennale di terreni agricoli datati, rispettivamente, 1°.11.2004 e 20.3.2007, registrati presso l'Agenzia delle Entrate, rispettivamente, il 28.6.2005 (annotato al n. 1724, serie 3°) e il 28.3.2007 (annotato al n. 956 serie 3°).

Tali negozi risulterebbero, in tesi, viziati dai seguenti elementi di non veridicità:

a) quanto al contratto registrato nel 2007 (relativo a ha. 34.50.60 di terreni agricoli, risolto anticipatamente con atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate al n. 9559 in data 22.2.2018), da varie circostanze si può desumere la falsità delle sottoscrizioni dei n. 27 concedenti controparti del Di Mella (ad es., alcuni di essi risultavano già defunti alla data di sottoscrizione dell'atto, le firme apposte apparivano *ictu oculi* apposte dalla stessa mano, il contratto era stato compilato all'insaputa dei legittimi proprietari, alcuni dei quali erano emigrati da lungo tempo in paesi stranieri, altri invece dichiaravano di non aver mai stipulato alcun contratto con il convenuto); dall'insieme di tali elementi, escludendo la quota parte (ha. 21.28.00) dei terreni ceduti in affitto con il cennato atto negoziale da Antonio Di Mella, padre di Emilio Di Mella - ritenuti lecitamente condotti in affitto - si conclude che la domanda per le sovvenzioni all'agricoltura sia inficiata da falsità, dal momento che l'estensione dei terreni per i quali è stata richiesta l'ammissione ai suddetti benefici fosse maggiore di ha. 13.22.60 dei fondi effettivamente condotti in affitto;

b) con riferimento al negozio registrato nel 2005 (afferente a terreni per ha. 7.50.10, risolto anticipatamente con atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate al n. 9579 in data 22.2.2018), emerge da un lato l'assenza della sottoscrizione dell'unica controparte negoziale (Nicola Mucciardi) e, dall'altro, le dichiarazioni rese dal figlio di questi (Antonio Mucciardi), che ha negato che tale operazione negoziale fosse mai stata posta in essere.

Conclusivamente, risulterebbe che il Di Mella avrebbe falsamente

dichiarato la conduzione in fitto di terreni per estensione pari a ha. 20.72.70 (13.22.60+7.50.10), pari al 49,34% dell'ampiezza totale (ha. 42.00.70) dei fondi per cui erano state richieste le provvidenze pubbliche; sulla base di stante quanto precede, la G. di F. provvedeva sia alla contestazione (a mente dell'art. 14 legge n. 689/1981) degli addebiti sopra descritti, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 3, legge n. 898/1986, che alla segnalazione all'autorità giudiziaria penale e contabile.

Dal compendio probatorio si evincerebbe una dichiarazione in eccesso, rispetto a quelle effettivamente prese in affitto dall'odierno convenuto, delle superfici dei terreni per i quali era stata domandata l'ammissione ai benefici in discorso, con perfetta integrazione della fattispecie di irregolarità (nei termini delineati dal legislatore unionale e sicuramente sussumibile sotto il disposto delle pertinenti disposizioni del DPR 445/2000), produttiva del danno erariale in discorso, il cui recupero – per mezzo dell'azione giudiziaria avviata innanzi alla Corte dei conti – può indiscutibilmente coesistere (stante l'identità di fatto generatore) con l'apparato sanzionatorio di matrice eurounitaria e nazionale (Corte dei Conti, Sez. giur. Veneto, sent. n. 19/2019).

Il danno patrimoniale accertato, di cui la Procura chiede la restituzione in favore di A.G.E.A., dell'Unione Europea e della Regione Molise, a carico del Di Mella è pari a € 161.399,17 (così come quantificato dalla Tenenza di Larino della Guardia di Finanza), oltre accessori, percepiti in ragione relazione ai contributi erogati dall'A.G.E.A. per le campagne 2011-2017.

Sottolinea il requirente anche che, allo stato, non sono emersi in sede penale elementi a discarico del Di Mella, e che anzi l'instaurazione del processo penale scaturente dalle indagini di cui al procedimento penale n. 1068/2021 RGNR (stante l'accoglimento, da parte del GUP presso il Tribunale di Campobasso, della richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal requirente penale ritenendosi sussistenti le ipotesi delittuose ex artt. 640-bis e 482 c.p.) corroborerebbe la presente contestazione di responsabilità erariale.

Aggiunge, infine, che l'A.G.E.A. ha avviato azioni a tutela del proprio credito, emettendo un provvedimento di sospensione cautelare (del 3.1.2022) delle provvidenze in favore dell'odierno convenuto, con conseguente sospensione dell'erogazione di importi pari a € 85.535,80 (benefici a carico del FEAGA e del FEASR per gli anni 2021-2023, aiuti straordinari per la pandemia da COVID-19 e per i danni indiretti causati dal conflitto Russia-Ucraina).

3. -La difesa del convenuto.

Regolarmente e tempestivamente evocato in giudizio (l'atto di citazione gli è stato notificato, unitamente al decreto presidenziale di fissazione udienza, il 01.04.2025 agli indirizzi di posta elettronica certificata dei suoi difensori avv.costantinodangelo@pec.giuffre.it e avv.nicoladangelo@sicurezzapostale.it, ex art. 6, comma 4, c.g.c., e art. 88, comma 5, c.g.c.), il convenuto si è costituito il 25 luglio 2025 per mezzo dei suoi difensori, eccependo:

- in via pregiudiziale, la nullità della citazione per mancanza di una notizia di danno specifica e concreta e per assoluta incertezza dei fatti

costitutivi della domanda, in quanto l'esposizione delle ragioni della pretesa risulta generica e non consente una difesa adeguata;

- che l'intera pretesa erariale si fonda acriticamente sulla ricostruzione operata dalla Guardia di Finanza, senza alcuna verifica autonoma da parte della Procura Regionale, mentre sarebbe onere dell'attore pubblico fornire la prova rigorosa del nesso di causalità e dell'elemento soggettivo dell'illecito, non potendo la funzione giurisdizionale essere surrogata da quella ispettiva;

- che l'Organo inquirente non ha fornito elementi concreti e specifici che dimostrino che il profitto ottenuto sia indebito e che le superfici dichiarate non fossero effettivamente coltivate, tanto è vero che non è stato esperito alcun accertamento sul posto, né sono state assunte informazioni dai singoli concedenti, per cui l'azione di recupero si fonda su mere deduzioni prive di riscontro oggettivo;

- l'assenza di dolo o colpa grave in capo al Sig. Di Mella per essersi affidato incolpevolmente al commercialista incaricato;

- la prescrizione del diritto azionato, atteso che i contributi contestati sono stati erogati annualmente dal 2011 al 2017, e l'azione risulta tardiva rispetto ai termini decadenziali (di cui alla normativa comunitaria e regolamentare, in particolare, art. 3, Reg. CE 2988/95, in materia di tempestivo avvio della procedura di recupero) e prescrizionali previsti (di ordine decennale ex art. 2946 c.c., decorrenti dalla data di ciascun pagamento indebito);

- che *“nel caso di affitto a coltivatore diretto trova applicazione l'art. 41 l. n. 203 del 1982, a norma del quale (in deroga alla disciplina codicistica che,*

all'art. 1350, n. 8, per i contratti di locazione di immobili di durata ultranovennale prescrive in ogni caso, a pena di nullità, la forma scritta, e, all'art. 2643, n. 8, richiede la trascrizione degli stessi contratti ai fini della opponibilità degli stessi ai terzi) i contratti agrari ultranovennali, compresi quelli in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa, sono validi anche se verbali o non trascritti, ed hanno effetto anche riguardo ai terzi (Cassazione civile sez. III, 18/05/1999, n.4804)". E che la legge 203/1982 dispone, all'art. 41 (Contratti ultranovennali) che: "I contratti agrari ultranovennali, compresi quelli in corso, anche se verbali o non trascritti, sono validi ed hanno effetto anche riguardo ai terzi";

- che il convenuto ha presentato domanda di contributo solo per i terreni ammissibili riportati nel fascicolo aziendale, compreso quelli riportati nei due contratti incriminati. Ciò si rileva pacificamente anche dalle dichiarazioni rese dai testi escussi innanzi al Tribunale di Campobasso - Sezione Penale, in particolare dal Sig. TESTA Tonino (responsabile dell'Ufficio della Coldiretti di Bojano - Centro Assistenza Agricola), secondo il quale il convenuto era (ed è) titolare di fascicolo aziendale nel quale sono registrati tutti i terreni che coltiva e conduce in affitto, in comodato o in comproprietà, per una estensione di 50/60 ettari, dei quali andavano a premio solo quelli seminativi;

- che nessun proprietario dei terreni in questione si è mai lamentato del fatto che Di Mella Emilio coltivasse i propri fondi agricoli, tanto meno il Sig. Mucciardi Nicola (padre di Mucciardi Antonio), proprietario dei terreni riportati nel contratto unilaterale del 01.11.2004;

- che Mucciardi Antonio (figlio di Mucciardi Nicola), sarebbe

proprietario esclusivamente del terreno censito al Foglio n. 3, p.lla 384 (avente una estensione di 1840 mq.) per il quale non è stato ottenuto, né chiesto, mai alcun contributo, così come non è stato chiesto, né ottenuto, alcun contributo su tutte le altre particelle censite a prato, bosco o pascolo, inserite nel medesimo contratto del 20.3.2007. Parte attrice ritiene, invece, che il Di Mella abbia percepito indebitamente i contributi su ha. 7.50.10 (di cui al contratto del 01.11.2004), più ha. 13.22.60 (per il contratto del 2007), per un totale di ha. 20.72.70, senza specificare per quali particelle il Di Mella avrebbe percepito detto contributo;

- che l'odierno convenuto, con contratto del 20.03.2007, ha ricevuto dal padre, Di Mella Antonio, i seguenti terreni, la cui estensioni è di seguito espressa in mq.: 4760, 420, 1150, 480, 180, 630, 2180, 1210, 4270, 530, 5870, 3300, 310, 1160, 1540, 1520, 8480, 3420, 340, 740, 640, 3480, 2200, 1300, 370, 1240, 170, 1200, 410, 1180, 3890, 1120, 1280, 4050, 2400, 1430, 11909140, 780, 2320, 4560, 12970, 9390, 2310, 400, 2540, 10090, 2330, 40, 2020, 1270, 3900, 1250, 360, 130, 140, 2620, 2940, 1200, 1080, 2180, 1470, 970, 1710, 1220, 1210, 990, 1030, 1440, 1600, 2130, 820, 1390, 2940, 1270, 2710, 1020, 750, 6160, 250, 170, 1300, 1800, 1180, 1940, 3335, 3335, per un totale di mq. 190.140, pari ad ha. 19.01.40, salvo errori e/o omissioni;

- che oltre ai detti terreni, il convenuto ha coltivato anche i seguenti altri terreni seminativi, ugualmente inseriti nel contratto del 20.3.2007, la cui estensione è espressa ugualmente in mq.: 1700 (Campanaro Maria Antonia), 9390 (Marianera Carlo con sit all. 5 pag. 140, ha dichiarato che la firma non è sua ma di averlo concesso verbalmente),

2600 (Capparelli Nicola), 2430 (Pittarelli Maria Teresa), 2260 (Pittarelli Adelina Maria), 2690 (Castelli Evelina), 750 (Picciano Lucia), 2080 (Valentino Nicola), 3810 e 2060 (Braccio Emilia), 4730 e 4910 (Calleo Antonio), 2460 (Di Paolo Antonio Carmine), per un totale di mq. 41.870, pari ad Ha 4.18.70;

- che tale situazione trova riscontro (diretto o indiretto) nelle dichiarazioni rese dai testi escussi in altro procedimento innanzi al Tribunale di Campobasso – Sezione Penale, nella causa iscritta a carico del convenuto (conclusasi con sentenza di *Non Luogo a Procedere*). In proposito il teste Lgt. Marco Laureti della Guardia di Finanza (che ha svolto le indagini) ha dichiarato, sostanzialmente, che gli accertamenti sono consistiti nel riscontrare la effettività di due contratti di affitto ritenuti falsi, tramite acquisizione (presso il Centro di Assistenza Agricolo) del fascicolo aziendale del Di Mella, riscontrando la presenza del contratto datato 01.11.2004 di Ha 7,5 e del contratto del 2007 in cui risultavano 34,5 ha., per un totale complessivo di 42 ettari. Ha dedotto che circa la metà dei terreni risultanti nel contratto del 2007 non erano stati concessi in affitto, poiché condotti senza contratto. Ha specificato di non aver svolto alcun accertamento sul posto, ma di essersi limitato ad acquisire documenti ed assumere informazioni testimoniali;

- che per quanto riguarda il contratto del 01.11.2004, *“quelli sono terreni che aveva già in possesso mio padre, che li lavorava, e poi sono stati ceduti a me”*, mentre nel 2007 il padre ha fatto domanda di prepensionamento, quindi, ha ceduto a lui i terreni che coltivava. Tale dichiarazione trova conferma nella domanda unica di pagamento relativa all’anno 2005 e

2006, presentate all'A.G.E.A. dal Sig. Di Mella Antonio in cui risultano inseriti i terreni ceduti l'anno dopo (2007) al figlio;

- che, in conclusione, alla luce della disciplina nazionale e comunitaria, emerge di tutta evidenza l'insussistenza della responsabilità amministrativa del convenuto, oltre alla carenza di dolo o colpa grave, con conseguenziale insussistenza del nesso causale tra la condotta e l'asserito danno erariale.

Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratosi antistatari.

4. - L'udienza di discussione.

Nel corso del dibattimento, il pubblico ministero ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda. Gli avvocati Costantino D'Angelo e Nicola D'Angelo, per il convenuto, hanno esposto e concluso come da verbale.

La causa è stata, quindi, trattenuta per la decisione.

5. - L'esame delle eccezioni pregiudiziali e preliminari.

5.1. - Non sussiste la dedotta nullità della citazione:

- sia perché la notizia di danno presentata dalla Guardia di Finanza possiede i requisiti di specificità e concretezza prevista dalla legge (sul punto, v. C. Conti, S.R. n. 12/QM/2011), ben potendo derivare una notizia di danno da segnalazioni provenienti dalla Guardia di Finanza apprese in occasione delle attività di propria iniziativa, avendo detto Corpo compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonché di programmi pubblici di spesa;

- sia perché i fatti costitutivi e le ragioni della domanda sono ben delineati e risulta smentito dalla comparsa di costituzione presentata dal convenuto che l'atto introduttivo dell'odierno giudizio non abbia consentito una difesa adeguata della parte convenuta.

La pretesa erariale, per quanto si fonda sull'esito delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza, compie poi delle proprie - e differenti - valutazioni in merito alla sussistenza dei presupposti afferenti alla presente contestazione di danno erariale, presupposti all'evidenza ben diversi da quelli su cui si fonda la verifica amministrativa compiuta dalla polizia finanziaria, peraltro delegata a svolgere specifiche indagini ai fini della responsabilità amministrativa (v. l'annotazione erariale n. 56397/2024 della Guardia di Finanza - Tenenza di Larino e previo decreto di delega istruttoria).

5.2. - Va, altresì, respinta l'eccezione di prescrizione.

In fattispecie ricorre - per quanto meglio appresso si dirà - una situazione di occultamento doloso del danno, consistita nella predisposizione artificiosa di una realtà agricola apparente, costituita al solo scopo di ottenere gli aiuti finanziari di cui trattasi (come spiegato meglio appresso), attraverso comportamenti tali e idonei non solo ad ingannare l'amministrazione erogatrice in sede di erogazione dei contributi, ma anche a impedire o a rendere difficoltosa, *ex post*, l'individuazione della situazione reale.

In tale prospettiva, giova evidenziare come, «secondo la consolidata giurisprudenza contabile, "la prescrizione dell'azione contabile decorre non da quando il fatto dannoso viene meramente scoperto, ma da quando esso

assume una sua concreta qualificazione giuridica, atta ad identificarlo come presupposto di una fattispecie dannosa pure qualificata, tanto da dare inizio ad un'inchiesta amministrativa o penale, e da quando si è verificato il danno quale componente del 'fatto', il che coincide con la data del provvedimento di rinvio a giudizio in sede penale, a nulla rilevando la mera "notizia" del fatto, e le precedenti indagini conoscitive non comportanti una conoscenza affidabile dei fatti (ex plurimis sez. I giur. centrale di appello n. 508 del 25/11/2008; n. 64 del 05/02/2008 n. 497 del 04/12/2007; n.194 del 11/07/2007; n. 94 del 16/04/2007; sez. II giur. centrale di appello n. 296 del 20/09/2007; n. 184 del 07/06/2004 sez. III giur. Centrale di appello n. 10 del 16/01/2002)"» (Sez. Giur. Sicilia, sentenza n. 573 del 27/09/2017; in termini, più di recente, cfr. Sez. IIA, n. 151/2025 e giurisprudenza ivi richiamata, par. 4 della motivazione).

La Sezione intende prestare adesione a tale orientamento, assolutamente maggioritario nella giurisprudenza, secondo cui: (i) nelle ipotesi di fattispecie penalmente rilevanti l'esordio della prescrizione deve essere ancorato, ai fini dell'esercizio dell'azione di responsabilità, al momento in cui interviene la richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. penale; (ii) in consimili vicende ricorre una tipica ipotesi di occultamento doloso del pregiudizio, disciplinata dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 20 del 1994, il quale identifica l'esordio della prescrizione nel momento della scoperta del fatto dannoso, corrispondente alla richiesta di rinvio a giudizio,

Per conseguenza, il *dies a quo* per il computo della prescrizione nel caso di specie, giusta la testé citata previsione normativa, va certamente

individuato nel momento della richiesta di rinvio a giudizio penale innanzi al Tribunale di Campobasso (in P.P. n. 1068/2021), formulata dalla Procura della Repubblica in data 20 agosto 2021.

Poiché l'invito a dedurre è stato notificato al Di Mella il 27 novembre 2024, la domanda deve reputarsi tempestiva (tanto, anche se si seguisse l'orientamento minoritario, secondo cui l'esordio della prescrizione coinciderebbe con la data in cui viene trasmessa all'amministrazione danneggiata o alla Procura erariale la segnalazione di danno, essendo, nel caso di specie, tale segnalazione stata trasmessa a quest'ultima in data 8.10.2021: cfr. doc. 1 della produzione attorea).

Non si applicano, infine, alle fattispecie di responsabilità amministrativa, ma eventualmente solo a quelle amministrative di recupero e/o di decadenza dalla concessione dei contributi erogati, i termini decadenziali di cui alla normativa citata dal convenuto, né tampoco gli ordinari termini prescrizionali decennali.

6. - L'esame del merito.

Nel merito, la domanda è fondata.

In punto di diritto, va premesso che la materia degli aiuti comunitari in campo agricolo è disciplinata, tra l'altro, dal Reg CE n. 1251/1999, cui ha fatto seguito il regolamento CE n. 1782/2003, poi sostituito dal regolamento CE n. 73/2009, che ha modificato il regime degli aiuti comunitari all'agricoltura introducendo un pagamento unico svincolato dall'obbligo di produzione (disaccoppiamento): all'agricoltore viene, così, erogato un incentivo economico legato all'estensione della superficie aziendale complessivamente destinata

ad attività agricola.

Ai fini del conseguimento dell'aiuto comunitario, l'aspirante deve presentare ogni anno una domanda di aiuto, la cosiddetta Domanda Unica di Pagamento (DUP), mediante la quale ha la possibilità di accedere a uno o a tutti i regimi di sostegno previsti. A tal fine egli deve vantare la disponibilità dei terreni derivante da uno dei titoli espressamente presi in considerazione dalla disciplina di riferimento. Non è cioè sufficiente che l'interessato affermi di avere la materiale disponibilità dei terreni, ma occorre che dimostri che detta disponibilità scaturisca da uno dei previsti titoli giuridici idonei a farla conseguire (ad esempio nel caso di affitto, di comodato, di usufrutto, di enfiteusi, ecc.), fornendo copia autentica del titolo regolarmente registrato ai sensi della normativa vigente.

Nell'ipotesi in cui il richiedente non sia in grado di produrre la documentazione relativa ai suddetti titoli di conduzione e/o in ipotesi di contratto verbale, è tenuto a presentare l'autocertificazione del rapporto contrattuale sottostante, con impegno ad assolvere gli obblighi di cui alla legge n. 448/1998; tale autocertificazione deve attestare che il produttore è il legittimo conduttore dei terreni, nonché gli estremi anagrafici del proprietario, la data di inizio e fine del contratto, la superficie oggetto del contratto, specificando, sotto la propria responsabilità, il titolo di conduzione ed i motivi per cui è necessario ricorrere all'autocertificazione.

Pare utile, sul punto, richiamare il condivisibile approfondimento inerente alla questione della documentazione inerente ai titoli di

conduzione dei terreni, necessaria ai fini del conseguimento dei finanziamenti in questione, compiuto da questa Sezione giurisdizionale nella sentenza n. 2/2019:

«In tema, si osserva innanzitutto che l'art. 34 del Reg. CE n. 73/2009 prevede che "il sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico è erogato agli agricoltori previa attivazione di un diritto all'aiuto per ettaro ammissibile", ovvero (tra l'altro) "qualsiasi superficie agricola dell'azienda, nonché qualsiasi superficie investita a bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41), utilizzata per un'attività agricola o qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, utilizzata prevalentemente per attività agricole ...".

Il successivo art. 35 prevede che "L'agricoltore dichiara le parcelle agricole [censite con un sistema di identificazione ex art. 17 del regolamento; n.d.r.] corrispondenti agli ettari ammissibili abbinati a ciascun diritto all'aiuto. Tranne in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali, tali parcelle sono a disposizione dell'agricoltore alla data fissata dallo Stato membro, che non è posteriore alla data fissata dal medesimo Stato membro per la modifica della domanda di aiuto".

Inoltre, il medesimo art. 35 prevede che l'agricoltore possa modificare "in circostanze debitamente motivate" la sua dichiarazione, " purché si attenga al numero di ettari corrispondenti ai suoi diritti all'aiuto e osservi le condizioni per l'attribuzione del pagamento unico per la superficie interessata".

Per quanto concerne la disciplina italiana, il DPR 1° dicembre 1999, n. 503, recante norme per l'istituzione dell'anagrafe delle aziende agricole in attuazione dell'articolo 14, co. 3, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, nel

subordinare l'ammissione a qualsiasi beneficio all'iscrizione dell'azienda alla suddetta anagrafe (v. artt. 1 e 2), impone espressamente l'obbligo di comunicare, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. f), il "titolo di conduzione e di individuazione catastale, ove esistente, degli immobili", aggiungendo che "deve essere comunicato qualsiasi fatto o atto giuridico avente effetto ai fini della titolarità [...] anche ai fini della loro legittimità ai sensi della normativa nazionale o comunitaria" (comma 3).

Successivamente, con la circolare n. 35 del 24 aprile 2001, l'AG.E.A. (in vista del miglioramento della "...fase di ammissibilità delle richieste di aiuto attraverso un controllo potenziato nella fase di presentazione ed acquisizione delle domande..." e premesso che "...il non integrale rispetto di quanto previsto potrebbe comportare il mancato riconoscimento degli aiuti comunitari erogati dall'AGEA con conseguente danno all'erario dello Stato..."), ha condizionato l'accoglimento delle domande di contributo alla dimostrazione del titolo di proprietà con copia della certificazione catastale (o, per le domande successive alla prima, con "...l'autocertificazione attestante l'attualità delle informazioni contenute nella documentazione catastale..." e del titolo di conduzione in affitto o in comodato con "...copia autentica del titolo regolarmente registrato..." ovvero, "...Nell'ipotesi che il produttore che sottoscrive la domanda non sia in condizione di produrre la documentazione relativa ai suddetti titoli di conduzione e/o in ipotesi di contratto verbale...", con autocertificazione, con la quale si attesti "...che il produttore è il legittimo conduttore dei terreni, nonché gli estremi anagrafici del proprietario, la data di inizio, fine del contratto e superficie oggetto del contratto, specificando sotto la propria responsabilità il titolo di conduzione ed i motivi per cui è necessario

ricorrere all'autocertificazione...".

Inoltre, con la circolare n. 23 del 24 aprile 2003, l'AG.E.A.: in relazione alla dimostrazione del titolo di proprietà, ha previsto la produzione di una visura catastale "...recante una data non anteriore a sei mesi dalla data di scadenza della presentazione della domanda..."; in relazione alla dimostrazione della qualità di affittuario, quando l'affitto è concordato verbalmente, ha previsto la produzione di "...dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esistenza del rapporto e copia della dichiarazione unilaterale di registrazione resa dal proprietario del fondo o dall'affittuario..."; nel caso di contratto verbale di comodato, ha previsto una dichiarazione sostitutiva di atto notorio recante "...la sottoscrizione sia da parte del proprietario, sia del conduttore del fondo...", e, inoltre, "...Qualora la documentazione probante la titolarità di conduzione per ciascuna particella catastale dichiarata non sia congruente a quanto sopra riportato, l'amministrazione non procede al pagamento dell'aiuto...".

Con il "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale", allegato alla circolare n. 210 del 20 aprile 2005, l'AG.E.A. ha, poi, previsto, in maniera ancor più rigorosa, che "...la conduzione di superfici è provata con dichiarazione del concedente, attestante la concessione della superficie in questione, nella quale deve essere dichiarata, se del caso, l'assenza di opposizioni da parte di altri comproprietari; essa deve obbligatoriamente indicare il CUAA del conduttore ed il titolo della stessa (affitto, comodato)..."; per la dimostrazione del titolo di proprietà ha, inoltre, previsto la produzione di "Visura catastale aggiornata" e di "Qualsiasi atto pubblico o scrittura privata resa pubblica mediante registrazione".

Con la circolare ACIU.2011.679 del 25/9/2011 concernente la documentazione da esibire attestante i titoli di conduzione dei terreni, l'Agea ha apportato modifiche al "Manuale delle procedure del fascicolo aziendale", limitando ulteriormente il novero dei documenti producibili a sostegno della domanda, prescrivendo che la precedente possibilità di produzione di "Dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di affitto verbale e dichiarazione di registrazione" dovessero [recte: dovesse] esser modificata, stante anche l'impossibilità di trascrizione di dichiarazioni sostitutive (non rientrando tra gli atti tipici registrabili), imponendo la necessità della produzione di "contratto per atto pubblico o per scrittura privata registrata (di affitto o di comodato), evitando che il rapporto di conduzione sia dimostrabile aliunde, con dichiarazioni unilaterali quali sono sia il contratto verbale che la dichiarazione sostitutiva".

Con la circolare prot. n. ACIU.2012.28 del 25 gennaio 2012, l'Agea ha poi specificato che dette limitazioni "non hanno applicazione retroattiva, e quindi sono applicabili ai soli titoli di conduzione di cui si è chiesto l'inserimento nel fascicolo successivamente alla data della circolare stessa (25 novembre 2011). Esse si applicano altresì - sempre dalla stessa data - ai titoli di conduzione da inserire nel fascicolo aziendale come rinnovi di titoli già presenti e scaduti (ad esempio, ai rinnovi dei contratti di affitto)".

Con le successive circolari prot. ACIU.2012.90 del 29 febbraio 2012 e prot. ACIU.2012.191 dell'8 maggio 2012, la A.G.E.A. ha consentito la possibilità di accettare dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà al fine di comprovare la sussistenza di contratti verbali di concessione di superfici agricole per affitto o comodato, subordinatamente all'attivazione del sistema

di controlli dell'Organismo pagatore competente per la gestione del fascicolo aziendale: "la conduzione di superfici è provata con dichiarazione del concedente, attestante la concessione della superficie in questione, nella quale deve essere dichiarata, se del caso, l'assenza di opposizioni da parte di altri comproprietari; essa deve obbligatoriamente indicare il CUAA del conduttore ed il titolo della stessa (affitto, comodato)".

La circolare ACIU.2012.90 ha altresì specificato che "le dichiarazioni di cui alle lettere precedenti devono essere prodotte dal soggetto interessato al momento della presentazione dell'autocertificazione inerente il titolo di conduzione delle superfici e non in una fase successiva".

Orbene, alla luce del complesso della normativa e della prassi amministrativa testé illustrata, il Collegio ritiene dunque di doversi uniformare alla giurisprudenza contabile ormai consolidata (ex pluribus, Sez. App. Sicilia, sent. n. 33/2017, n. 166/2015 e n. 221/2012; n. Sez. I Centrale d'Appello n. 281/2013; sez. Giur. Lombardia sent. n. 137/2017), secondo cui deve ritenersi necessaria, ai fini dell'erogazione dei finanziamenti in questione, una "disponibilità titolata" delle superfici abbinate alle domande di aiuto.

Detta interpretazione, peraltro, risponde pienamente agli obiettivi della P.A.C. in materia e nel contempo appare conforme al principio comunitario (e nazionale) di "proporzionalità" – che esige che i mezzi approntati da una disposizione comunitaria siano idonei a realizzare l'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerlo – considerato che la necessaria dimostrazione della sussistenza di un regolare e legittimo titolo non rappresenta certo "un ostacolo" irragionevole all'accesso ai contributi, ma ne costituisce semmai semplicemente il presupposto.

Inoltre, per mera completezza espositiva, pare utile evidenziare che il successivo decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 1922 del 20 marzo 2015, ha esplicitamente previsto, all'articolo 9 (Disposizioni transitorie in tema di controlli sulle erogazioni in agricoltura), che "2. Per i terreni di proprietà dei soggetti privati o pubblici dichiarati nelle domande di aiuto presentate nelle annualità 2006 - 2013, l'assenza di opposizioni da parte dei proprietari o, nel caso di soggetti privati, dei loro eredi consente all'agricoltore che li dichiara nelle domande di aiuto di ottenere gli aiuti erogati dagli Organismi pagatori riconosciuti, senza che ciò valga a costituire legittima conduzione di tali terreni. A tal fine gli Organismi pagatori competenti comunicano ai soggetti privati o agli enti pubblici proprietari, anche mediante l'utilizzo delle registrazioni catastali, gli identificativi dei terreni e del periodo di riferimento della conduzione dichiarata, invitandoli ad esprimere, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la propria eventuale opposizione. Decorso tale termine senza che siano pervenute opposizioni, gli aiuti sopra indicati sono considerati legittimamente richiesti e/o erogati"».

Per quanto riguarda, poi, la percentuale di scostamento tra la superficie dichiarata e la superficie legittimamente in possesso inserita nelle domande di aiuto, tale da determinare il mancato accesso ai relativi benefici e la conseguente natura indebita della percezione, va soggiunto che, fino alla campagna 2014 si applicava, *ratione temporis*, l'art. 60 sulla dichiarazione eccessiva intenzionale del Regolamento (CE) N. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, il quale recita: «Se le differenze tra la superficie dichiarata e la superficie determinata

in conformità all'articolo 57 sono dovute a dichiarazioni eccessive frutto di un comportamento intenzionale, l'aiuto cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto a norma dell'articolo 57 nel l'ambito del regime di aiuto di cui trattasi non è concesso per l'anno civile considerato se tale differenza è superiore allo 0,5 % della superficie determinata o a un ettaro...».

Dal 2015, la disciplina degli aiuti finanziati dal FEAGA «è contenuta nel Reg. Ue 1307/2013, nel Reg. delegato (UE) 639/2014 della Commissione e nel Reg. di esecuzione (UE) 641/2014 della Commissione.

Tale disciplina ha ampliato e semplificato il sistema del pagamento unico svincolato dall'obbligo di produzione (c.d. disaccoppiamento), introdotto dal Reg. CE 1782/2003, prevedendo il rispetto di determinate norme di condizionalità relative alla corretta applicazione dei criteri di gestione e alle buone condizioni agronomiche e ambientali previste dagli artt. 93 e 94 Reg. UE 1306/2013.

Tale disciplina, modificando l'impostazione del sostegno finanziario dal prodotto al produttore, riconosce all'agricoltore/allevatore un contributo di sostegno al reddito calcolato sulla base della media dei contributi ricevuti negli anni precedenti e legato, in linea di massima, all'estensione della superficie aziendale complessivamente destinata ad attività produttiva.

Il nuovo regime, quindi, pur prevedendo degli aiuti al reddito non più vincolati alle produzioni agricole e zootecniche, ha continuato a parametrare in linea di massima questi aiuti all'estensione della superficie aziendale dell'impresa agricola, in quanto gli aiuti sono subordinati al rispetto di impegni/condizioni i quali presuppongono che l'impresa agricola abbia la piena disponibilità dei terreni interessati i quali devono essere perfettamente

identificabili, al fine di prevenire possibili abusi.

Il titolare dell'impresa agricola, per conseguire il suddetto contributo, deve costituire un fascicolo aziendale (istituito dall'art. 9 del d.P.R. 503/1999 nell'ambito della "Anagrafe delle aziende agricole" introdotta dall'art. 14, co. 3, D.lgs. 173/1998), che è l'insieme delle informazioni e dei documenti relativi all'azienda agricola, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali con l'indicazione degli estremi catastali e del relativo titolo di conduzione, e presentare ogni anno una domanda di contributo, la cosiddetta Domanda Unica di Pagamento (DUP), nella quale deve indicare tutte le particelle agricole dell'azienda (art. 72 Reg. 1306/2013) di cui ha la disponibilità in base ad uno dei titoli giuridici espressamente presi in considerazione dalla relativa disciplina nazionale di ogni Stato membro. ...

La necessità di dare certezza della consistenza aziendale quale elemento centrale delle domande annuali di contributo a valere sul FEAGA ha prodotto nell'ordinamento nazionale una disciplina integrativa specifica recata dall'art. 3, co. 1 lett. "f", d.P.R. 503/1999, dai decreti MIPAAF del 4 aprile 2000, del 10 agosto 2001, del 17 aprile 2003 e del 20 marzo 2015 e dalle circolari adottate dall'AGEA (Cfr. n. 35 del 24.04.2001, n. 23 del 24.04.2003 e n. 210 del 20.05.2005) secondo la quale l'erogazione dei contributi agricoli comunitari è subordinata alla sussistenza di un titolo giuridicamente idoneo e 16 debitamente documentabile che attribuisca all'imprenditore agricolo (coltivatore/allevatore) la disponibilità della superficie. Tale disciplina dimostra la necessità, avvertita dall'ordinamento nazionale, di contrastare fenomeni fraudolenti ammettendo ai contributi solo le superfici per le quali la disponibilità giuridica potesse essere fondata su titoli formalmente

riconosciuti ed adeguatamente provati dal beneficiario, non potendo rilevare la semplice materiale disponibilità dei terreni senza alcuna dimostrazione della titolarità di un diritto reale o personale di godimento previsto dall'ordinamento nazionale. ...

La normativa comunitaria precedentemente richiamata ha previsto anche i casi di decadenza dal contributo e di ripetizione degli importi percepiti. Inoltre, art. 19, co. 2 Reg. 640/2014 disciplina per la campagna 2015 la fattispecie delle dichiarazioni eccessive intenzionali prevedendo che, fermo restando quanto previsto dal suddetto art. 60 Reg. Ue 1306/2013, "Se la differenza constatata è superiore al 20% della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto o sostegno connesso alla superficie per il gruppo di colture di cui trattasi".

Inoltre, norma di chiusura è costituita dal richiamato art. 60 Reg. Ue 1306/2013, il quale ha previsto Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.

Infine, bisogna richiamare l'art. 3, co. 1, L. 898/1986 il quale prevede che chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEAGA e del FEASR, ferme restando le sanzioni penali e amministrative, è tenuto in ogni caso alla restituzione dell'indebito» (cfr. C. conti, Sez. giur. Sicilia, n. 850/2021, e giurisprudenza ivi richiamata).

Riguardo al regime probatorio, e alla dedotta ricezione acritica da parte

della Procura della ricostruzione e del compendio probatorio offerto dalla Guardia di Finanza, val la pena richiamare il principio di circolarità delle prove tra i vari procedimenti e processi (penale, civile amministrativo) e del libero convincimento del giudice contabile in ordine alla valutazione di tutti gli elementi a disposizione, incluso quelli provenienti dal procedimento penale (C. Conti, Sez. IA, n. 225/2019), quantunque non sfociato in una sentenza di condanna.

Gli elementi di prova acquisiti dalla Guardia di Finanza in sede istruttoria penale non sono travolti dalla mancata formazione della “*res iudicata*” sostanziale; pur in presenza di un procedimento penale, il giudice contabile, nell’ambito della sua autonoma cognizione, ben può operare la più ampia valutazione dei suddetti elementi, annettendo ad essi un autonomo rilievo probatorio per porli a base del proprio convincimento, in quanto integranti idonee fonti di prova, ancorché atipiche, il cui valore indiziario è liberamente apprezzabile da questo giudice ex art. 116 c.p.c. all’esito del contraddittorio processuale.

Tanto precisato, dalla univoca documentazione versata in atti, emerge ad avviso di questa Corte la simulazione, da parte del beneficiario, della sussistenza delle condizioni richieste dalla normativa, attraverso la predisposizione e la presentazione all’ente erogatore di documentazione falsa (i sopra citati contratti di affitto), finalizzata a dimostrare fittiziamente di avere la disponibilità dei terreni, e ad ottenere i relativi titoli nell’ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 73/2009, e i sopra indicati contributi per le singole, distinte annualità,

dal 2011 al 2017.

Gli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza (cfr. gli allegati all'informativa di reato n. 7816/21 del 3.2.2021 - P.P. 1068/2021, in atti, in particolare gli allegati 1, 3 e 8) rivelano in modo chiaro, preciso e concordante una circostanza determinante ai fini della decisione del presente giudizio, e cioè che gran parte dei 27 concedenti del contratto registrato nel 2007 non ha intrattenuto rapporti con il Di Mella; è difficile credere, al riguardo, che il consenso della controparte contrattuale sia stato effettivamente e legittimamente espresso da concedenti che al tempo della sottoscrizione erano premorti (Rano Clelia, Buttino Adele, altri sei erano deceduti successivamente), o emigrati da lungo tempo all'estero (Biondi Maria, Iannone Giuseppe), ovvero da soggetti che *ex post* hanno espressamente dichiarato di non aver mai stipulato alcun contratto con il convenuto disconoscendo la firma apposta sul contratto (come Calleo Maria Antonietta, Mucciardi Antonio – questi in merito al terreno agricolo censito al foglio 3, particella 384, della superficie complessiva di mq 1840 –, Rinaldi Pietro, mentre Marianera Carlo e Pietrosimone Luigi hanno dichiarato di avere concesso verbalmente in locazione alcuni terreni al convenuto, aggiungendo il secondo che i terreni concessi fossero adibiti solo al pascolo e non alla coltivazione, disconoscendo in ogni caso la firma apposta sul contratto e presentando il secondo apposita denuncia-querela contro il Di Mella), affermando taluni di essi che i loro terreni fossero comunque incolti da anni.

Parimenti falso è risultato il negozio registrato nel 2005 (o meglio, la

denuncia di contratto verbale di fondi rustici), alla luce sia dell'assenza della sottoscrizione dell'unica controparte negoziale, che delle dichiarazioni rese dal figlio (Mucciardi Nicola) dell'unico concedente (Mucciardi Antonio), che ha negato che il padre avesse mai concesso detti terreni all'odierno convenuto.

Se ne conclude che la ditta Di Mella ha presentato per le annualità in rassegna richieste di contribuzione e ha ricevuto aiuti sulla base di documentazione non veritiera inerente a terreni di cui il richiedente non aveva reale disponibilità, in sostanza in assenza di "*disponibilità titolata*" delle superfici abbinate alle domande di aiuto.

In proposito si evidenzia che la Corte di Giustizia dell'U.E. ha espressamente affermato che l'obbligo imposto dalla normativa nazionale di produrre il titolo giuridico valido, è diretto ad impedire che gli agricoltori possano abusivamente sfruttare terreni altrui, al fine di eludere la normativa comunitaria di settore; e che tale obbligo è conforme al generale principio di proporzionalità.

A tale scopo gli Stati membri sono legittimati ad introdurre precisazioni quanto alle prove da fornire a sostegno di una domanda di aiuti facendo riferimento, in particolare, alle prassi abituali sul loro territorio nel settore dell'agricoltura, relative al godimento e all'utilizzazione delle superfici foraggere, nonché ai titoli da produrre a proposito di tale utilizzazione (Corte di Giustizia Europea 24 giugno 2010, procedimento C-375/08).

Detti titoli, anche in considerazione degli obblighi gravanti sui titolari delle superfici in forza del principio di condizionalità, non possono

all'evidenza essere surrogati neanche dalla esistenza di relazioni di fatto con il fondo del soggetto che auspica l'erogazione di contributi comunitari.

Per di più, nel caso di specie, come accennato, non si ritiene applicabile l'invocato art. 9 D.M. del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20.03.2015, secondo il quale nell'ambito dei controlli finalizzati ad individuare indebite richieste od erogazioni di premi a superficie conseguenti ad occupazioni abusive od illegittime di terreni, la mancata opposizione dei proprietari o dei loro eredi consente all'agricoltore di ottenere i benefici. A tal riguardo i soggetti pagatori devono comunicare ai proprietari gli estremi della conduzione dichiarata invitandoli ad esprimere la propria opposizione entro 30 giorni. Si tratta infatti di un procedimento amministrativo che il soggetto pagatore avrebbe dovuto avviare, ma che evidentemente non può essere praticato in caso di concedenti premorti o irreperibili, ovvero utilmente praticato qualora i titolari dei terreni abbiano già espressamente dichiarato di non averli mai concesso al soggetto beneficiario dei contributi.

In tal senso, secondo la giurisprudenza *«è intuibile che il Legislatore del 2015 abbia inteso riferirsi soltanto ai casi di "domande di aiuto" lecite e legittime e non anche ai casi di domanda di aiuto presentate sulla base di dichiarazioni non veritiere da parte dell'agricoltore e trasmesse come tali dai Centri di assistenza agricola. ...Omissis... In secondo luogo, poi, va rilevato - in ogni caso - che le disposizioni recate dal richiamato art. 9 si collocano su un piano prettamente privatistico, riguardando esse il rapporto intercorrente*

tra il proprietario di un fondo e il soggetto che, vantando su quel fondo un titolo di conduzione, chiede di accedere al contributo pubblico. Detta disposizione risponde, dunque, all'esigenza di prevenire l'insorgenza di conflitti tra privati in relazione ai medesimi fondi» (così sez. Puglia n. 321/2019).

Né, tanto meno, è in discussione l'applicazione dell'art. 41 della legge n. 203 del 1982 (invocato dal convenuto), nel senso che non rileva se il contratto sia stato o meno concluso verbalmente ma ciò che è determinante è la circostanza che siano stati indicati nel contratto o nella denuncia di contratto verbale terreni fittiziamente concessi in fitto al fine di ottenere i contributi in argomento.

Non può essere, invece, accolta la deduzione difensiva secondo cui andrebbero considerati legittimamente detenuti e perciò correttamente inseriti nelle D.U.P. di riferimento anche le particelle riportate nel contratto del 01.11.2004 pari a ha. 7.50.10, di proprietà di Nicola Mucciardi, detenute da Antonio Di Mella, padre del convenuto e poi cedute al figlio, in quanto, come visto, Antonio Mucciardi (figlio di Nicola), ha espressamente negato che il padre avesse mai concesso detti terreni all'odierno convenuto.

Non merita condivisione nemmeno la deduzione sollevata dal convenuto secondo cui nessuna richiesta di contributo sarebbe stata presentata per il terreno censito al Foglio n. 3, p.lla 384 di proprietà di Antonio Mucciardi (avente una estensione di 1840 mq), atteso che detta particella risulta inserita nel contratto del 20.3.2007 registrato, come confermato anche dalla nota di A.G.E.A. del 29.10.2020, in atti (allegato

8 alla richiamata informativa di PG).

Viceversa, appare fondata la deduzione difensiva secondo cui possono reputarsi lecitamente inserite nelle domande uniche di pagamento le particelle che l'odierno convenuto, con contratto del 20.03.2007, ha ricevuto dal padre, Di Mella Antonio, così come i terreni in merito ai quali non è stata espressa né dimostrata la mancanza di consenso da parte dei concedenti (vale a dire per quelli concessi da Campanaro Maria Antonia, di mq 1700, Marianera Carlo, di mq 9390, Pittarelli Maria Teresa di mq 2430, Pittarelli Adelina Maria di mq 2260, Castelli Evelina di mq 2690, Picciano Lucia di mq 750, Valentino Nicola di mq 2080, Braccio Emilia solo per il terreno di mq 2060 ma non riguardo a quello di mq 3810, Di Paolo Antonio Carmine di mq 2460), mentre non risulta, contrariamente a quanto asserito dal convenuto, l'inserimento nel contratto del 20.3.2007 anche di altri terreni seminativi a nome di Calleo Antonio (di mq 4730 e 4910), e di Capparelli Nicola (di mq 2600). Ma, a tacer d'altro, considerato:

- che la Procura contesta, come visto, al Di Mella di aver falsamente dichiarato la conduzione in fitto di terreni per estensione pari a ha. 20.72.70 (ha. 13.22.60 relativi al contratto registrato nel 2007 + ha.7.50.10 del negozio registrato nel 2005), in riferimento ad un'ampiezza totale di ha. 42.00.70 dei fondi per cui sono state richieste le provvidenze pubbliche (dato quest'ultimo emergente dagli atti e non contestato dal convenuto);

- che il convenuto, nelle sue difese, asserisce e ammette di aver "*chiesto ed ottenuto legittimamente contributi su una estensione di Ha 30.70.20 (di*

cui circa Ha 20 di Di Mella Antonio), salvo errori e/o omissioni”;

- che, come osservato, in caso di dichiarazioni eccessive intenzionali, la percentuale di tolleranza ammessa tra la superficie dichiarata e la superficie legittimamente detenuta dal richiedente ai fini della ammissione alle contribuzioni *de quibus*, era pari, fino alla campagna 2014, «allo 0,5 % della superficie determinata o a un ettaro...» e, a partire dal 2015, “al 20% della superficie determinata”,

se ne deduce che detta “estensione di Ha 30.70.20”, che il convenuto reputa detenuta lecitamente, si discosta in modo significativo da dette percentuali di tolleranza, in guisa da determinare la natura indebita della percezione dei relativi benefici.

In altri termini, anche ritenendo corretta l’estensione territoriale, pari a ha. 30.70.20, in tesi difensiva ottenuta mercè il legittimo consenso dei concedenti, si rileva che essa diverge significativamente dalle vedute percentuali di scostamento (sia dello 0,5 % della superficie determinata o di un ettaro, ovvero del 20% della superficie dichiarata), sì da determinare il diniego ai fini della ammissione alle contribuzioni in argomento: se si prende a riferimento, difatti, l’ampiezza totale dei fondi per cui sono state richieste – e ottenute – le provvidenze pubbliche, pari ad ha. 42.00.70, è ben evidente che il limite di scostamento è stato comunque superato anche in relazione alla più ampia soglia (del 20%) prevista a partire dal 2015, pari a ha. 33.60.70 (ha. 42.00.70 – il 20%), rispetto alla superficie suddetta di ha. 30.70.20.

Deve, quindi, concludersi che gli aiuti *de quibus* sono stati erogati sulla base di documentazione artefatta inerente a terreni di cui il richiedente

non aveva reale disponibilità.

Sotto il profilo soggettivo, ad avviso del Collegio non potrebbe non essere sorretta dal dolo la condotta di chi, al fine di ottenere i citati aiuti, ha compilato e presentato ad A.G.E.A. e alla Regione Molise false dichiarazioni in ordine alla sussistenza di un valido titolo di possesso e alla conduzione di terreni. Tanto al fine, attraverso tale documentazione, di percepire indebitamente contributi pubblici.

Né tanto meno può annettersi rilievo alcuno alla argomentazione difensiva basata sulla mancanza di competenze tecniche, in capo al convenuto, tale da indurlo ad avvalersi, al fine di gestire le pratiche funzionali al rilascio dei contributi in questione, di un commercialista. Sul punto, è il caso di osservare che nel momento in cui un soggetto partecipa a un bando per accedere a finanziamenti pubblici, egli si impegna e dichiara di conoscerne tutte le relative prescrizioni e condizioni, secondo il principio di autoresponsabilità nella produzione di dichiarazioni e di documenti.

Giammai potrebbe accogliersi, pertanto, un'impostazione che postula una sostanziale ignoranza della chiara disciplina volta a regolare la concessione di contributi economici, in buona parte anche relativi alla categoria di appartenenza. In altri termini, proprio in quanto esercente quella attività professionale, il convenuto era tenuto a conoscere il contenuto della relativa disciplina, racchiusa in una normativa, di rango super primario e primario, avente carattere generale, assolutamente chiara nei suoi contenuti precettivi, interpretativi ed applicativi (nella parte in cui chiedeva precisi requisiti di ammissione);

specie poi quando, come nel caso di specie (per quanto detto), è stato artatamente simulato, ricorrendo perciò l'atteggiamento soggettivo doloso, il possesso dei presupposti per l'ammissione agli incentivi in parola.

7. – Conclusioni.

Alla luce delle sopra tratteggiate premesse fattuali e giuridiche, si ravvisano, in definitiva, in capo al convenuto pienamente sussistenti tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa per il danno erariale arrecato alle pubbliche finanze.

Lo stesso deve, per conseguenza, essere condannato al risarcimento della somma complessiva di € 161.399,17, di cui € 80.877,31 in favore dell'A.G.E.A. (per quanto riguarda i fondi F.E.A.G.A.) ed € 80.511,86 in favore della Regione Molise (per quanto riguarda i fondi F.E.A.S.R.) (cfr., sul punto, l'informativa di PG, pagg. 4-6 e l'annotazione erariale n. 56397/2024 della Guardia di Finanza – Tenenza di Larino, pagg. 1-2), oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dei pagamenti emessi e agli interessi legali dalla data di deposito della presente pronuncia fino al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con nota a margine della sentenza, giusta l'art. 31, comma 5 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 4064 del registro di Segreteria, accoglie la domanda attorea e, per l'effetto

CONDANNA

il sig. Emilio Di Mella, in epigrafe generalizzato, al pagamento:

- della somma complessiva di € 161.399,17, di cui € 80.877,31 in favore dell'A.G.E.A. (per quanto riguarda i fondi F.E.A.G.A.) ed € 80.511,86 in favore della Regione Molise (per quanto riguarda i fondi F.E.A.S.R.), oltre rivalutazione monetaria come da motivazione e interessi legali dalla data del deposito della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;
- delle spese di giustizia, nella misura liquidata dalla Segreteria con nota in calce.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.

Il relatore - estensore

Marcello Iacubino

(firmato digitalmente)

Il Presidente

Maurizio Stanco

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 7 ottobre 2025

F.to Il Responsabile della segreteria

Maria Grazia Sechi *(f.to digitalmente)*

Le spese di giustizia si liquidano in Euro 161,45 (centosessantuno/45).
Il Responsabile della Segreteria
Maria Grazia Sechi